

## TORNATA DEL 26 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Relazione sul bilancio attivo, e sui bilanci passivi del Ministero dell'istruzione pubblica, e di quello di agricoltura e commercio pel 1852 — Discussione generale sul trattato di navigazione e commercio e per la repressione del contrabbando sul lago Maggiore conclusi coll'Austria — Discorso del senatore Di Castagnetto — Obbiezioni del senatore Sclopis, e risposta del ministro delle finanze — Considerazioni del senatore Pinelli — Osservazioni del senatore Siccardi — Riassunto del relatore — votazione e adozione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Marioni, relatore del bilancio attivo.

### **RELAZIONE SUL BILANCIO GENERALE ATTIVO DEL 1852.**

**MARIONI, relatore,** presenta la relazione sul bilancio generale attivo del 1852 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1124.)

**PRESIDENTE.** Siccome il rapporto di cui si è udita lettura può darsi immediatamente alle stampe, e in conseguenza può domani verso il mezzodì essere distribuito ai signori senatori, io proporrei che la discussione pubblica di questo bilancio, il quale è di somma urgenza, giacchè col finire di gennaio scadono le facoltà straordinarie concesse al Ministero per l'esazione delle imposte dell'anno corrente, volesse fissarsi dal Senato a dopo domani.

Se non vi ha osservazione, io credo che il Senato aderisca alla mia proposizione.

La parola è al senatore Cotta, relatore del bilancio di agricoltura e commercio...

**COTTA, relatore.** Non era prevenuto, e non l'ho portato...

**RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA PEL 1852.**

**PRESIDENTE.** Pregherò allora il marchese Alfieri di leggere la relazione sul bilancio dell'istruzione pubblica, che gli fu rimessa dal senatore Di Montezemolo.

**DI MONTEZEMOLO,** presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1042.)

**RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO  
DI AGRICOLTURA E COMMERCIO PEL 1852.**

**PRESIDENTE.** Il senatore Cotta ha avuto la compiacenza di recarsi egli stesso alla propria casa per avere il manoscritto del commessogli rapporto.

Lo invito a darne lettura.

**COTTA, relatore,** presenta la relazione sul bilancio del Ministero d'agricoltura e commercio pel 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1031.)

**PRESIDENTE.** Questi rapporti saranno dati alle stampe e quindi distribuiti.

Nella tornata di mercoledì il Senato avrà campo a scegliere il giorno della discussione.

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI TRATTATI DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO, E PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO SUL LAGO MAGGIORE CONCHIUSSI COLL'AUSTRIA.**

**PRESIDENTE.** Intanto l'ordine del giorno porta la discussione della legge che approva i due trattati stipulati con l'Austria: il primo di commercio e navigazione; il secondo per reprimere il contrabbando sul lago Maggiore e sui fiumi Ticino e Po.

L'articolo unico che approva questi due trattati è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1169.)

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione conchiuso a Vienna addì 15 ottobre 1852 con Sua Maestà l'imperatore d'Austria ed alla relativa convenzione conchiusa a Torino addì 22 novembre 1851 per reprimere il contrabbando sul lago Maggiore e sui fiumi Ticino e Po. »

È aperta la discussione generale su questo trattato.

**DI CASTAGNETTO.** Dopo avere in questa stessa Sessione combattuto in modo assai esplicito i trattati coll'Inghilterra e col Belgio, non sarei consentaneo a me stesso sanzionando ora con voto silenzioso il trattato coll'Austria a così breve intervallo di tempo, e (salva una eccezione) nelle identiche e forse men favorevoli circostanze.

Ciascuno di noi ha debito di giustificare la sua opinione in faccia al Parlamento, in faccia al paese; ed è quanto io m'accingo di fare con semplici e brevissimi accenti.

Ricorderà il Senato come allora di quella discussione io non mi dimostrassi per nulla avverso alla dottrina del libero scambio, essendo il pensiero d'una ragionevole libertà stato sempre il prediletto dell'animo mio, tanto in politica come in commercio; al che aggiungo ancora quello d'una ugualmente ragionevole indipendenza.

Ma, nella proposita convenzione, io non scorgeva nè l'uno nè l'altro di detti estremi: non la libertà, giacchè nulla v'ha di più contrario al principio di libero scambio quanto i trattati parziali coll'una o coll'altra nazione; non l'indipendenza sottoponendo noi per più anni le nostre tariffe al vincolo di un trattato, col di più di concedere molto e di ottenere poco, locchè non lascia d'imprimere una tal qual nota d'inferiorità non molto accetta ad una nazione generosa.

Un massimo ostacolo poi io rimirava nell'opportunità d'una così grave determinazione, perchè, scendendo dalle regioni più elevate delle teorie a quelle più positive e modeste della pratica, le nostre interne manifatture avrebbero sofferto una scossa a cui sarebbe desiderabile di non arrivare che grado a grado, e la condizione delle finanze era tutt'altro che prospera da avventurarsi in simili esperimenti.

Il Parlamento ha deciso in contraria sentenza, e tutti i miei voti sono per il completo trionfo di quello scopo al quale noi, di qualunque opinione, siamo ugualmente intenti, il maggior bene colla maggior gloria della patria nostra.

Dissi che, salva una eccezione, il trattato coll'Austria viene conchiuso in identiche se non forse in men favorevoli circostanze.

La eccezione voi la vedete nell'articolo 5 delle stipulazioni di Milano, col quale ci siamo obbligati a stringere un trattato di commercio, ed essendo la convenzione ed il trattato dichiarati inscindibili, l'esempio di quanto ebbe luogo nel trattato colla Francia è un precedente da cui non si potrebbe declinare.

Che poi le circostanze siano forse meno favorevoli, credo non isfuggerà alla sapienza del Senato.

Per quanto le speranze dell'onorevole ministro fossero lusinghiere intorno alla temuta diminuzione delle nostre entrate, in conseguenza della operata riduzione della tariffa, il reddito effettivo degli ultimi mesi prova che non tanto insistenti erano le fatte eccezioni, ed una diminuzione del 14 per cento che produce il vuoto di circa 5 milioni nelle casse demaniali, non è poi una perdita così facilmente riparabile.

Ora le nuove riduzioni concesse all'Austria non potranno che rendere più grave la situazione, e tanto maggiormente in quanto che trattandosi di oggetti di minor costo, perchè forse meno perfetti, si estenderà su più vasta scala la consumazione. Lascio ora da parte la questione teorica del maggiore benessere delle masse; questo sarà un fatto da accertarsi per l'avvenire.

Al presente io pavento minore lavoro a queste stesse masse che sono una parte tanto interessante della nazione: io pavento un nuovo vuoto nelle casse a cui converrà che la nazione stessa supplisca.

I disavanzi, o signori, quando cominciano a pesare sulle finanze d'uno Stato, sono calamità talmente gravi da togliere il prestigio a qualunque più seducente teoria. La logica delle cifre, già il dissi, è inesorabile, e due e due non fanno sempre quattro. A cosa monta lo sperare un Eldorado della libertà di commercio spinta oltre il possibile, se i calcoli vi dicono che i milioni vi sfuggono, e che la consumazione è lungi da pareggiare la perdita? Altra è la condizione d'un paese eminentemente agricolo, altra quella d'un paese di manifatture.

Noi siamo nella prima categoria, e per far che si faccia, non usciremo dalla cerchia in cui la provvida natura ci ha collocati.

Sostenere la concorrenza coi paesi manifatturieri lo potremo difficilmente, e se non si andrà molto cauti e con as-

solata indipendenza verso il sistema di libertà di commercio, potremo essere il campo in cui i più potenti di noi si dividano le nostre spoglie. Almeno questo è il mio debole avviso.

Anche l'anno scorso si magnificava il danno immenso del contrabbando, e a motivare la riduzione della tariffa con molti irrefragabili documenti, si stabiliva che desso costituisca una parte essenzialissima dell'introduzione.

Dunque, ridotti i diritti il meno è che cessi questa peste fatale, e che, se non togliere del tutto, almeno scemare d'assai si debbano le guardie di finanza.

Ma vedete fatal destino! Prendo il bilancio delle gabelle pel 1832, e trovo alla categoria VII, *Paghe in preposti*, un aumento di lire 92,232 così ragionato: « La maggiore somma controstanziata è dovuta per lire 76,150 all'aumento di numero 158 individui alla forza attiva da distribuirsi a Nizza, San Remo, Sarzana e Valle Anzasca, e per lire 16,080 alla concessione d'un'altra paga pei preposti stanziati nelle principali residenze. »

Prendo il bilancio attivo pure del 1832, e leggo alla categoria II, *Contravvenzioni dogane*: « Le notevoli riduzioni dei diritti doganali operate colla nuova tariffa, e l'aumento (noti il Senato queste parole) della forza attiva che si è riconosciuta necessaria a sorvegliare le frontiere dei regi Stati, fanno sperare che il contrabbando scemare debba d'assai, e perciò si stanziavano per questa categoria sole lire 100 mila. » Nè io intendo fare appunto all'onorevole ministro di queste precauzioni, quando un uomo solo può frodare per 600 o 700 lire di diritti in un giorno.

Dico bensì che non è più il tempo di farsi delle illusioni, che nelle attuali condizioni delle nostre finanze meglio vale un'imposta già conosciuta, ed a cui il pubblico è già avvezzo, che di crearne delle nuove, lasciando le esperienze a tempi più sereni e normali, e che, camminando di questo passo nella via dei miglioramenti, potremmo essere condotti al punto di mettere in pratica degli espedienti forse troppo disgustosi.

So che lo Stato materiale delle finanze, massimamente dopo l'imprestato contratto a Londra per servizio delle strade ferrate, lascia una certa tregua per il momento.

Ma, signori, non riposiamo sicuri per questa apparente bonaccia.

Lo stato reale ed oserei anche dire morale delle nostre finanze lo dicono le cifre del bilancio. Un passivo di 140 milioni in confronto d'un attivo di 104 milioni sono un fatto più eloquente di qualunque dimostrazione.

Ritenete l'incertezza delle rendite d'alcuni rami di prodotto d'esito non ancora sperimentato, la diminuzione dei diritti di dogana calcolata a sole 1,500,000 lire, e la vendita straordinaria di 2,500,000 lire di beni demaniali, i quali non figureranno più nell'avvenire che per una diminuzione di reddito.

Ecco perchè la via di riduzione di tariffa e per mezzo di trattati rende al di d'oggi peggiori, a mio credere, le nostre condizioni.

In merito al trattato di commercio, io non posso che applaudire agli sforzi del Governo, in vedendo ingrandire le nostre relazioni commerciali, ed assicurato il congiungimento delle nostre vie ferrate con quelle di Lombardia. L'ufficio centrale ha deliberato con squisito senno tutti i punti in cui il trattato ci è favorevole, e se nel sistema attuale dell'Austria non si è potuto in molte parti essenziali ottenere di più, ci basti per ora d'essere nel novero dei più favoriti, dovendosi attribuire al nostro sistema di libertà se non v'è perfetta reciprocità.

Non così io la penso riguardo alla convenzione sul contrabbando. Lascio tutte le disposizioni di quel trattato che sono, a un di presso le stesse di quelle del 1834, che colla stipulazione di Milano fu convenuto di far rivivere. Ma non posso persuadermi che l'Austria, la quale tanto altamente capisce il sentimento della propria dignità, avesse fatto una condizione indeclinabile del diritto di visita inserito all'articolo 15, quando il nostro Governo stesso ne avesse fatto condizione di dignità nazionale.

Non è ch'io non renda omaggio alla sollecitudine dei personaggi cui furono affidate le negoziazioni; ma forse se si fossero spinte contemporaneamente a Vienna, il risultato ne sarebbe stato più consolante.

Certo è che la navigazione dei fiumi, e si può dire per razionale conseguenza del lago, a mente dei trattati di Worms, di Milano e di Vienna, era libera, e che le clausole di non visitare le barche e di sorvegliare con una polizia esatta dalle rive, non erano lettera morta. Altro è poi modificare alcun che nell'esecuzione con intelligenza o facilità od espressa dei due Governi, altro è convertire il fatto in diritto. Di questo diritto i principi della casa Sabauda furono sempre gelosissimi, ed io mal so celare il mio dolore per la necessità che ha potuto indurre i consiglieri del Governo a consentire ad un tanto sacrificio ch'io non esito a chiamare deplorabile.

Sì, o signori, l'antiveggenza del Governo austriaco ha saputo, a mio avviso, destramente paralizzare nella convenzione il gran vantaggio che noi ci promettiamo dall'aver ottenuto nel trattato il congiungimento delle nostre strade ferrate con quelle di Lombardia.

Data giunta a Milano la strada di Genova, dessa si trova unita al lago di Como pel tronco già esistente da Milano alla Camerlata; superati gl'impedimenti pel passo d'Adda a cui si sta lavorando, più facilmente si potrà arrivare a Coira che non da Magadino e dal Lukmanier. E certamente le inquietudini a cui può andare soggetto il nostro commercio sul lago Maggiore pel consentito diritto di visita, oltre le difficoltà naturali, non saranno favorevoli ad un progetto tanto da noi accarezzato, e per cui già tanto si è speso.

Ed intanto la sagacità dell'Austria avrà conseguito un grande intento, e forse distrutte le nostre speranze avvenire, giacchè in fatto di commercio e di strade ferrate la priorità uccide il più sovente la concorrenza.

Ora la convenzione è fatta ed è inscindibile dal trattato. Io adunque do il mio voto favorevole all'uno ed all'altra, perchè al trattato ci obbliga la stipulazione di Milano. Perchè comunque io non veda la perfetta reciprocità, vedo le conseguenze del sistema del libero scambio sancito dal Parlamento, ed un passo di più a togliere i diritti differenziali;

Perchè il trattato contiene facilitazioni utili al nostro commercio, e garanzie per l'avvenire;

Perchè la convenzione, oltre di contenere prescrizioni già riconosciute utili a reprimere il contrabbando, non può separarsi dal trattato;

Finalmente (ed è il motivo di cui mi compiaccio) perchè la durata è circoscritta a cinque anni.

**SCLOPIS.** Io pregherei il ministro a volermi dare una spiegazione sull'articolo 5 del trattato di commercio e navigazione, e più specialmente sull'ultima parte di quest'articolo. In esso si legge:

« Art. V. I sardi nell'impero d'Austria e gli austriaci nel regno di Sardegna saranno liberi di regolare come i nazionali i loro affari per se stessi, o di affidarne la procura a persona di loro propria scelta, senza essere obbligati a pagare alcun salario o retribuzione a quelli agenti, fattori, ecc.,

di cui non vogliono servirsi, non essendo in tale riguardo soggetti ad alcuna restrizione a motivo della loro nazionalità, ma soltanto a quelle stabilite dalle leggi generali del paese.

« Essi saranno assolutamente liberi nel contrattare le compre e vendite, nel fissare i prezzi di tutti gli oggetti di commercio ed in tutte le disposizioni commerciali, assoggettandosi al legale regime doganale ed a quello delle privative dello Stato.

« Essi avranno anche un libero e facile accesso presso i tribunali di ogni istanza e giurisdizione per agire e difendersi in giudizio. Saranno liberi di valersi dell'opera di quegli avvocati, notai ed agenti che crederanno atti a rappresentare i loro interessi, e godranno generalmente nei rapporti giudiziari gli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai sudditi dello Stato il più favorito. »

Io vedo qual era l'intenzione in genere dei due Governi contraenti nell'assicurare questa facilità di rapporti giuridici. Ma io ci vedo nella redazione una tale generalità di termini insueta in queste materie, una materia che mi pare che possa far desiderare che il Governo dopo che avrà spiegato le sue intenzioni promuova una dichiarazione reciproca tra esso ed il Governo austriaco, onde togliere la via a molti inconvenienti che da parecchi anni si sono manifestati nei rapporti giuridici dei sudditi delle due potenze che sono al di qua ed al di là del Ticino.

Io non entrerei in una serie di fatti nella quale potrebbero soccorrermi quelli tra gli onorevoli nostri colleghi che coprono, come me, il posto di avvocato generale del Re, quando quell'ufficio era particolarmente incaricato di dare il parere in queste materie di difficile soluzione; ma posso dire che frequentissimi furono i casi in cui variò il modo di esecuzione dei tribunali rispettivamente collocati alla destra ed alla sinistra del Ticino e del lago Maggiore.

Vi fu poi alcune volte un gravissimo inconveniente, in quanto che si tenne una norma diversa nel modo di compiere certi incombeni che dai tribunali austriaci venivano per rogatorie chieste ai tribunali degli Stati sardi.

Io vedo che in altre stipulazioni diplomatiche più antiche, ed anche in alcune recentissime, quando si parlava di queste materie si parlava con termini espressi, e non nelle forme quali furono adoperate in questo articolo; forme che sono usate quando si tratta di materie di dazi; si dice: « si terrà in conto della nazione la più favorita; » ma il tenere in conto della nazione la più favorita nei rapporti giuridici varia molto il senso della stipulazione.

Io ricordo al Senato due soli esempi: l'esempio cioè di ciò che era stabilito all'articolo 22 nel trattato dei limiti colla Francia del 26 marzo 1760, trattato che è ancora la base fondamentale delle nostre relazioni di tal genere con quella potenza.

Ecco come si esprimeva quell'articolo:

« Pour étendre la réciprocité qui doit former le noeu de cette correspondance aux matières contractuelles et judiciaires il est encore convenu: premièrement, que de la même manière que les hypothèques établies en France par actes publics ou judiciaires sont admises dans les tribunaux de S. M. le Roi de Sardaigne, l'on aura aussi pareil égard dans les tribunaux de France pour les hypothèques qui seront constituées à l'avenir, soit par contrats publics, soit par ordonnance ou jugement dans les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne.

« En second lieu, que pour favoriser l'exécution réciproque des décrets et jugements, les Cours suprêmes déféreront de part et d'autre à la forme de droit aux réquisitions qui

leur seront adressées à ces fins, même sous le nom des dites Cours.

« Enfin, que pour être admis en jugement, les sujets respectifs ne seront tenus de part et d'autre qu'aux mêmes cautions et formalités qui s'exigent de ceux du propre ressort, suivant l'usage de chaque tribunal. »

So che si sono elevate alcune difficoltà d'interpretazione alle parole *à la forme du droit*; ma credo per altro che queste difficoltà non vennero mai al punto di creare seri imbarazzi, come avviene nelle relazioni giuridiche tra le provincie sarde, confinanti colle provincie del Lombardo-Veneto.

Vedo di più, che in una recentissima convenzione, che fu stipulata dal Governo del Re con quello della Spagna il 30 di giugno dell'anno 1851, e che non rileggerò, perchè è di fresca memoria, si sono fatti otto articoli specifici per stabilire appunto il modo di regolare questi rapporti, e lodo grandemente la prudenza del Governo del Re, che abbia voluto segnare queste norme, quantunque sicuramente le nostre relazioni giudiziarie colla Spagna siano di gran lunga inferiori di numero e di importanza di quello che lo sono tra le provincie dello Stato sardo, e le provincie del dominio austriaco fronteggianti il Ticino. Per conseguenza pregherei il Governo a dichiararmi se intende appunto di seguire questa linea di facilitazione per l'esecuzione tanto delle sentenze quanto degli incombeni giuridici, e se non crede opportuno che in senso pedissequo alla stipulazione di quell'articolo si distenda un'apposita dichiarazione tra i due Governi che tolga la via a molti imbarazzi, e forse levi il fomite a molti inconvenienti.

Questa mi pare materia alquanto importante, materia tanto più grave, perchè, se ci atteniamo al punto dell'esecuzione dei giudicati, conviene attenersi alla gran massima della delibazione. Ora la delibazione può essere intesa in più o in meno esteso limite, ma bisogna stabilire i principi perchè seguendo parole, che dico non molto conformi allo stile in questa materia, quali sono quelle che si trovano nell'articolo di cui ho dato lettura, potrebbero nascere incagli, i quali io credo sia intenzione particolarmente del Governo e sia interesse dei governati di poter antivenire.

**CAVOUR**, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Mi corre l'obbligo di rispondere ai due onorevoli preopinanti, i quali se non dichiararono d'opporli al trattato, hanno però creduto di dovere il primo dal lato economico, ed il secondo dal lato giuridico, fare al trattato medesimo alcuni appunti.

Cominciando la mia risposta dall'onorevole senatore Di Castagnetto, dirò che concorro con lui nel trovare che egli rimanga consentaneo alla già manifestata opinione col dichiararsi poco propenso alla nuova dottrina commerciale, la quale riceve dal trattato nuova consecrazione, poichè sicuramente i fatti accaduti dall'epoca in cui manifestava la sua opinione al Senato, non sono ancora bastevoli per giustificare un mutamento d'opinione. Nullameno io credo che questi fatti non possono neppure venire invocati, come credeva di poter fare l'onorevole senatore Di Castagnetto, in appoggio all'opinione che in allora egli propugnava.

Di fatti finora i risultati economici e finanziari stati constatati, si allontanano di gran lunga dalle predizioni degli onorevoli oratori, che nell'una e nell'altra Aula parlamentare combattevano quei trattati, e la riforma doganale.

Si vaticinava una diminuzione dei dazi improporzionata, e quasi proporzionata alla riduzione operata nella tariffa; si vaticinava una crisi industriale e commerciale; si vaticinava un' interruzione nel lavoro nazionale.

Ora nessuna di queste profezie si trovò realizzata. Vi fu riduzione nei prodotti doganali: ma invece di essere proporzionata alla riduzione daziaria rimase a gran pezza inferiore.

L'onorevole senatore Di Castagnetto parlava del 14 per cento.

Io non potrei per ora asserire se questa cifra sia giusta, la credo alquanto esagerata, e di certo i risultamenti del mese di dicembre, non ancora pubblicati, ma che lo saranno fra un giorno o due, modificherebbero la cifra dei mesi anteriori, perchè nel dicembre lungi dall'esservi una diminuzione sui prodotti del 1851 paragonati a quelli del 1850, vi è aumento di una somma non minore di lire 870,000.

Ma anche data la diminuzione del 14 per cento, questa sarebbe poca cosa in confronto della diminuzione operata nel dazio, poeziachè prese in complesso le riduzioni operate dai trattati nella tariffa, queste si possono calcolare dal 40 a 50 per cento sulla massima parte degli articoli.

Ciò prova che la diminuzione del prodotto fu in gran parte compensata e dalla diminuzione del contrabbando e dall'aumento di consumazione.

Ho fiducia che l'avvenire proverà la verità delle teorie che ho propugnate, e che hanno ricevuto la sanzione del Parlamento, e che nell'anno corrente, ed al più nell'anno venturo, vedremo il prodotto pareggiare quello degli anni più fiorenti anteriori alla riforma daziaria.

L'onorevole senatore Di Castagnetto diceva che le speranze concepite dalla diminuzione del contrabbando erano vane, e si appoggiava sulla proposta del ministro delle finanze, il quale invece di richiedere una diminuzione della forza dei preposti ne domandava al Parlamento l'aumento. Ma a ciò debbo avvertire che se noi abbiamo operato una riforma, abbiamo tuttavia conservato dei dazi, i quali per alcuni articoli sono ancora assai elevati. E d'altronde non abbiamo in nulla toccato la nostra legislazione intorno ai prodotti di privativa erariale. Quindi il contrabbando può esercitarsi ancora sia sui generi di estera provenienza di cui è libero il commercio, sia per i generi di privativa erariale; quindi la necessità di mantenere una forza efficace per reprimere l'illegittimo commercio; ed io credo che l'esperienza giustificherà la saviezza della proposta ministeriale provando la diminuzione del contrabbando. Una parte, anzi la parte più notevole dell'aumento, non è cagionata dall'idea di aumentare la forza sulle antiche linee, ma bensì di cercare una nuova linea per principiare un dazio che fu nuovamente imposto, ed è quella sui vini e sugli spiriti nella contea di Nizza.

In prova che i vaticini economici non sono stati in nulla verificati, dirò che riduzioni operate hanno in nulla o almeno pochissimo scemata l'attività delle fabbriche nazionali; anzi in uno dei rami più importanti, cioè quello dei cotone, si è manifestato un incremento straordinario nelle manifatture appunto dopo la riduzione dei dazi; ed io posso assicurare il Senato che parecchie manifatture hanno ampliato i loro mezzi di produzione appunto dopo le riforme daziarie per poter con un aumento di produzione supplire ai diminuiti guadagni sulla stessa quantità dei prodotti fatti. Fra pochi giorni io spero di poter pubblicare il quadro del commercio dello Stato, e da questo si vedrà come fu notevole l'importazione dei cotone greggi nell'anno 1851 paragonato all'anno 1850.

Si vaticinava pure la rovina assoluta di tutte le nostre ferriere: eppure questi dati statistici ci dimostreranno come le importazioni dei ferri esteri abbiano di poco aumentato;

d'altronde io non saprei capire come dalle premesse dell'onorevole senatore si possa venire alla conclusione a cui è arrivato. Egli ci disse essere in paese eminentemente agricolo; io credeva che in questo egli volesse concludere doversi favorire specialmente l'agricoltura, doversi astenersi da spingere il passo nella via industriale; ma non condannare quel sistema che non tendeva a distrurre le manifatture, ma tendeva solo a scemare i soverchi incoraggiamenti per trasformare il nostro paese in paese industriale. Io credo, o signori, che il nostro paese non sia assolutamente agricolo, nè assolutamente industriale, nè assolutamente commerciale; esso racchiude, per felice combinazione, gli elementi dei tre gran rami industriale, agricolo e commerciale; ma quando questo paese non produce una quantità bastevole di derrate alimentari (poichè voi sapete, o signori, che in media noi siamo costretti ad importare da 600 a 700 mila quintali metrici di cereali), non si può dire che esso sia un paese eminentemente agricolo. Questi cereali che importiamo dobbiamo pagarli con prodotti o dell'industria, o del commercio; e da ciò non vorrei, come l'onorevole senatore, trarre contraria conseguenza e venire a concludere che si debba favorire oltremodo l'industria od il commercio. Io porto opinione che gli elementi di produzione e di prosperità che possediamo debbono lasciarsi sviluppare liberamente, che non bisogna dare soverchio incoraggiamento nè all'agricoltura, nè all'industria, nè al commercio. Io credo fermamente che il massimo degli incoraggiamenti sia il massimo della possibile libertà.

Io penso che l'esperimento fatto non sia bastevole per indurre gli oppositori alla teoria del libero scambio a mutare opinione; ma non pertanto io sono ben lungi dal dichiarare che le loro dottrine siano per confermare i fatti vaticini. D'altra parte, dal momento in cui i trattati col Belgio, coll'Inghilterra, colla Francia e colla Svizzera erano stati approvati dal Parlamento, non vi era più ragione nè economica, nè finanziaria, per non estendere la stessa facilità all'Austria. Il trattato con l'Austria non può avere nessuna influenza finanziaria, poichè con esso non si fanno concessioni speciali all'Austria se non per articoli, i prodotti dei quali sono assolutamente insignificanti, non hanno valore apprezzabile. Il Senato ricorderà che sono 3 articoli: le coperte dei cavalli; i trastulli per i fanciulli; e gli arnesi per i cavalli; ebbene il dazio di questi articoli non giunge ora a costituire un'entrata di alcune migliaia di lire. La lievissima riduzione operata sovr'essi può tutt'al più portare un danno di 1000 o 2000 lire al pubblico erario.

In quanto all'assimilazione de' prodotti austriaci al dazio che pagano i prodotti belgici ed inglesi, io credo che non possa avere effetto sui prodotti doganali: invece d'importare esclusivamente dal Belgio e dall'Inghilterra, importeremo qualche poco più anche dall'Austria.

Per altra parte non sono d'avviso che le manifatture austriache siano giunte a tal grado da poter fare una concorrenza molto sensibile alle manifatture del Belgio e dell'Inghilterra. Difatti noi vediamo sui mercati liberi, dove queste manifatture da molti anni possono giungere in condizione uguale, noi vediamo, dico, che i prodotti austriaci non possono equipararsi a quelli del Belgio, dell'Inghilterra e della Francia. Io citerò l'esempio della vicina Svizzera, nei cui mercati io credo sia a tutti noto che si vendono in maggior copia i prodotti belgici, inglesi e francesi, che non i prodotti austriaci. Ma se il trattato coll'Austria non ci impone sacrifici finanziari, nè mette inconvenienti economici, io credo che esso ci assicuri notevoli vantaggi dal lato commerciale, agevolmente lo spaccio dei prodotti del nostro suolo ed in

specie dei nostri vini. Ci assicura poi notevoli vantaggi pel commercio marittimo, facendo sparire i diritti differenziali, che colpivano nei porti austriaci il nostro naviglio e credo questo sia per il commercio nostro un vantaggio grandissimo, giacchè io porto fermo avviso che a condizioni uguali la nostra marina mercantile possa non che sopportare, ma vincere la prova rispetto al naviglio austriaco.

Finalmente il trattato ci assicura contro il pericolo dei dazi differenziali che l'Austria avrebbe potuto imporre sopra le provenienze tanto del paese, quanto dell'estero, che giungessero in Austria transitando nel nostro Stato, ove avessimo mantenuti dazi differenziali; io credo che questa fosse una questione importantissima non solo per i nostri produttori, ma ancora più pel commercio genovese al quale si rese un sommo servizio col garantirlo dal pericolo dei dazi differenziali.

L'onorevole preopinante estese la sua critica alla convenzione per la repressione del contrabbando: egli insistette massimamente sull'articolo che consacra il diritto di visita. Io non entro qui nelle considerazioni diplomatiche; non esaminerò se il diritto di visita sia contrario al trattato di Worms, al trattato di Milano del 1751, ed in specie al trattato di Vienna: lo mi limiterò a dire se il periodo di tempo, che trascorse dalla denunziatura della convenzione del 1834 fino al 1848 ci dimostri sì o no che il diritto di visita fu sempre esercitato dall'Austria sulle proprie acque, e se noi, quantunque in quell'epoca non fossimo in relazione molto intima coll'Austria, non abbiamo mai creduto dovere protestare contro questo diritto di visita. Non solo abbiamo protestato quando l'Austria volle oltrepassare i confini segnati dal trattato di Worms, o spingere le sue imbarcazioni armate oltre il segno che determina i confini dei due Stati; credo quindi poter asserire che il diritto di visita non ha origine da cotesti trattati; e che il presente trattato, invece di restringere questo diritto alle acque proprie dei due Stati, gli dà un'estensione assai maggiore.

Ripeto, adunque, che mi pare meno grave l'aver esteso un diritto, che avere dato origine a questo diritto medesimo. D'altra parte, come l'ho già confessato, lo stato delle nostre tariffe, il mantenimento della privativa erariale per la vendita di alcuni generi rende ancora desiderabile per noi di avere in mano il mezzo di reprimere il contrabbando. Ora io credo difficile per noi, direi impossibile, il frenare il contrabbando tanto sul lago Maggiore quanto sui fiumi Ticino e Po, se non si mantenessero su quest'acque imbarcazioni armate. Ora se si vogliono mantenere imbarcazioni armate, se si vuole che queste giovinco, bisogna necessariamente dar loro il diritto di visita, epperò si può dire che le stipulazioni del trattato sono assolutamente necessarie.

Per tale effetto io credo potere invocare l'esperienza di coloro che reggevano l'amministrazione delle gabelle e delle dogane, nei tempi in cui la convenzione fu denunziata, e questi non avrebbero difficoltà a confessare che il contrabbando si aumentò a dismisura tanto sul lago, quanto sul Ticino, e che la perdita per le finanze venne in allora calcolata ad una somma che credo non minore di un milione.

Non andrò più oltre su questo punto, perchè, come disse l'onorevole oratore, egli avrebbe dato il voto favorevole alla proposta.

Cercherò ora di rispondere all'onorevole senatore Sclopis.

Dopo aver dato lettura al Senato dell'articolo 5, faceva egli osservare, e con molta ragione, che quest'articolo non conteneva disposizioni di sorta sull'esecuzione delle sentenze intorno ai mandati reggitori...

**SCLOPIS.** Agli atti giuridici reciproci che vi sono tra i due Stati.

**CAVOUR,** reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio... agli atti giuridici, reciproci che vi sono tra i due Stati. Egli ha ragione, lo ripeto, di osservare che nulla si è fatto in proposito; ma io credo appunto che non fosse opportuno e conveniente allora di nulla fare in proposito. In quest'articolo tuttavia parmi potere asserire che si contengono disposizioni molto utili, quantunque nulla abbiano da fare coll'esecuzione delle sentenze, cogli atti giuridici. Con esso si è voluto assicurare ai cittadini dei due Stati la facoltà di avere avanti i tribunali degli altri Stati un'identica condizione, diritti e privilegi dei cittadini degli Stati medesimi.

Questa facoltà, questa stipulazione che assicura l'assoluta identità di trattamento dei cittadini dei due Stati avanti i tribunali, a mio credere è di non lieve momento; essa è stata riprodotta in quasi tutti i trattati che abbiamo fatti, ed in specie nel trattato col Belgio.

Quanto al rimprovero che si può fare al trattato, non è (come forse mi pare, voleva farlo il preopinante) di avere espressa un'idea confusa, di non avere abbastanza determinato...

**SCLOPIS.** Domando la parola.

**CAVOUR,** reggente il Ministero delle finanze e ministro d'agricoltura, marina e commercio... le disposizioni in esso contenute; è un rimprovero di omissione. Ma, lo ripeto, quest'omissione fu volontaria. Io penso che sarebbe stato molto difficile nelle attuali circostanze il definire in termini precisi il modo di esecuzione delle sentenze nei due Stati, il modo in cui gli atti giuridici dovessero aver esecuzione.

Credo che il Senato apprezzerà facilmente i motivi che avrebbero resa difficile una convenzione precisa su questo argomento.

Noi abbiamo con l'Austria un trattato rispetto all'esecuzione dei delinquenti. Questo trattato ha dato varie volte luogo a difficoltà perchè non riceveva in alcune delle sue disposizioni eguale interpretazione nei due Stati; se si fosse voluto addiventare ad una definizione precisa delle clausole di esso, e definire il modo di eseguirlo, io opino che sarebbero nate e tante e tali difficoltà da porre in pericolo il trattato medesimo.

Parve quindi cosa più prudente, più opportuna, l'allontanare ogni qualunque disposizione in ordine all'esecuzione delle sentenze e degli atti giuridici. Sicuramente si potrebbe desiderare qualche miglioramento allo stato attuale delle cose, ma non parmi sia tale da creare gravissimi inconvenienti, e da portare un incaglio soverchio nell'amministrazione della giustizia. Io credo che per quanto riguarda gli atti giuridici, questi si possono sempre fare eseguire per mezzo della via diplomatica, nel che non s'incontra una soverchia difficoltà, e che per quanto riflette l'esecuzione delle sentenze, ciò incombe alla parte a cui importa l'esecuzione delle sentenze medesime.

Incompetente come sono nella materia, sono lontano dal sostenere che non sia possibile d'introdurre miglioramenti nelle relazioni giuridiche, dirò, dei due Stati; ma ripeto che nelle attuali condizioni sarebbe stata impresa molto malagevole e forse d'impossibile soluzione l'arrivare ad una definizione che fosse ugualmente accettabile ai due Stati.

Questo è il motivo che indusse il Ministero ad accontentarsi delle stipulazioni inserite nell'articolo 5, le quali in sé mi paiono meritare l'approvazione unanime del Senato.

Con queste osservazioni io spero di avere abbastanza ri-

sposto agli appunti che gli onorevoli preopinanti fecero al trattato, e non dirò di togliere l'opposizione, poichè nè l'uno, nè l'altro fece al trattato opposizione, ma di rendere ancora più favorevole il voto che hanno determinato di dargli.

**FRANCINI.** Il sistema di operare la moderazione delle tariffe daziarie per via di trattato, è stato già sì ampiamente protratto mercè quelli conclusi con una gran parte degli altri Stati primari e secondari d'Europa che non si tratta che di proseguire e compiere l'opera incominciata. Quindi io non intendo impugnare il trattato di commercio nel suo principio.

Ma quanto al principio che regola l'altra convenzione relativa alla repressione del contrabbando con cui si è creduto che abbastanza fosse provvisto al bene del paese attenendosi ad un sistema di reciprocità apparente, verrò a ragionarne particolarmente a suo luogo.

Io non mi dissimulo neppure l'influenza di quella considerazione sovra cui sembra che si fondi principalmente il Ministero chiedendo l'approvazione delle seguite convenzioni, che, cioè, coll'articolo 5 del trattato di pace concluso nell'agosto 1849, siasi per noi formalmente assunto l'obbligo così delle stipulazioni del trattato di commercio come di adottare, d'accordo col Governo austriaco, mezzi atti alla repressione del contrabbando.

Io accetto qual base di discussione quanto al trattato di commercio il lavoro dell'ufficio centrale, che con molta evidenza, in concisi termini, mi sembra avere dimostrato in quanto poco conto, tranne l'abbassamento del dazio sul vino, si possono, almeno per ora, tenere le conseguite agevolanze; e francamente avrebbe dichiarato che se invece di tali calcoli, non dovesse tenersi per base, in ciò che riflette al commercio diretto, quel largo sistema che ha adottato il Piemonte in materia di tariffe daziarie, l'approvazione di un tal trattato potrebbe venire contestata. Ma io differisco poi dall'ufficio centrale in quanto all'apprezzare gli altri risultati delle intervenute stipulazioni; non già che io contesti l'importanza egregia dei vantaggi che ne derivano relativamente al commercio indiretto, al quale il porto di Genova trovasi tanto vivamente interessato, vantaggi che principalmente consistono nella sicurezza che porge l'articolo 15 del trattato, che verun diritto differenziale, verun nuovo dazio possa colpire le merci introdotte pel confine di terra austro-sardo, che non esista per quelle che si introducessero od esportassero, per la via di mare od attraverso i confini del regno Lombardo-veneto verso altri Stati d'Italia.

Ma l'utile di guarentigia siffatta non poco è bilanciata dal modo del tutto vago od indeterminato in cui viene enunciato l'articolo 15 relativo alla congiunzione delle strade ferrate del Piemonte con quelle che fa costruire il Governo austriaco, e che per tal mezzo debbono stabilire tra Genova, Torino e Milano un'attiva e rapida comunicazione.

Io non ignoro che l'oggetto importante di un tal sistema essendo la scelta del punto più opportuno alla progettata congiunzione, sovra del quale sembra che non vi esistano ancora che semplici studi pur anco dal lato nostro, una definitiva determinazione non si poteva a tal riguardo ottenere immediatamente. Dall'altro canto si dirà forse esservi l'interesse del Governo austriaco di accelerare la costruzione di quelle strade, in quanto che giovano a diminuire la lontananza per certo considerabile tra Trieste e Milano, al confronto della poca distanza a cui pongono quest'ultima città da Genova, le facilitazioni di trasporto che risultano dalle ferrovie piemontesi che vanno tutti avvicinando al limite lombardo.

Uno dei precedenti oratori ravvisò piuttosto un tal quale pericolo di questa prossima congiunzione di strade ferrate, osservando come questa potesse deviare il commercio estero che fa transito per gli Stati del Piemonte, avviandolo nel cuore, dirò così, della monarchia austriaca.

Io non disconvegno che vi possa essere interesse per l'Austria in questo senso, ma una tal questione mi sembra non doversi considerare indipendentemente da quelle stipulazioni che avrebbero troncato la via, secondo me, a quell'altra circolazione che esiste attualmente sul lago Maggiore, la quale parmi doversi essenzialmente conservare.

Del resto, chi ci assicura che anche pervenute le strade di ferro dell'Austria a quel punto in cui operar se ne potrebbe la congiunzione colle piemontesi, questa non rimanga per termine più o meno lungo ancora ritardata? L'espressione dell'articolo 15 che accenna alla scelta di questo punto più opportuno, è talmente generica, e, perdonatemi, o signori, la locuzione, è talmente elastica che lascia tutto il campo alla diversità che le parti rispettive trovar possono in apprezzare siffatta opportunità; cosicchè tal diversità può facilmente degenerare in opposizione, accresciuta ancora da quelle rivalità di provincie a provincie che non mancano di prodursi in tali congiunture colla massima vivacità. Ponete frattanto che l'Austria, mercè la tanto da lei ambita reciprocità nella repressione del contrabbando, riesca a rendere ad esso impenetrabili, fuorchè con troppo gravi rischi, le proprie frontiere, ed è facile prevedere quanto una condizione tanto vitale pel commercio, specialmente indiretto, qual è l'unione progettata delle strade ferrate, dovrà rimanere ad onta del trattato, chi sa per quanto tempo, ancora ritardata.

Se pertanto alle disparità nella rispettiva riduzione daziaria altamente proclamata dall'ufficio centrale, si unisca l'assoluta incertezza senza limite persino di tempo, in cui si è lasciato tal punto, che s'intese tuttavia di comprendere nel trattato, si comprenderà come persino quel solo vantaggio che in una vasta sfera d'azione commerciale avrebbe potuto servir di compenso al nostro paese, senza detrimento, anzi con vero beneficio delle provincie lombarde, rimangasi talmente attenuato da rendersi pressochè illusorio.

Io non insisterò maggiormente per timore di troppo abusare della benignità del Senato in siffatta dimostrazione, che mi sembra resa chiara abbastanza.

Ma ben più gravi considerazioni ancora sono quelle che sorgono all'esame della convenzione relativa alla repressione del contrabbando; convenzione che, trattata nei negoziati disgiuntamente dalla prima e disgiuntamente stipulata, pur dal Ministero ci si appresenta quale da essa inscindibile. Non mi tratterò neppure a tal riguardo, quantunque nè l'inscindibilità si desuma dal testo delle rispettive convenzioni, nè ragionevolmente possa farsi risultare da che per avventura coll'articolo 5 del trattato di pace siasi fatto menzione dell'una come dell'altra in termini per altro che non stabiliscono vincolo necessario tra le medesime.

Io mi atterro solo a far notare queste due proposizioni che credo non difficile stabilire: la prima, in diritto, che le disposizioni adottate urtano con quella libertà di navigazione sul lago Maggiore e sul Ticino, che dai trattati anteriori e dal conforme tenore dell'atto del Congresso di Vienna del 1815 viene dichiarata inviolabile.

La seconda proposizione, in fatto, si è che già per ben due fiate per i vizi inerenti all'antecedente convenzione del 1834 essendosi questa dovuta denunciare, quei vizi lungi d'essere stati tolti nella convenzione che si esamina, sono in complesso mantenuti, se non resi ancora più gravi.



Note sono le testuali disposizioni dell'articolo 9 del trattato di Worms del 13 settembre 1743, e dei paragrafi 4 e 7 dell'articolo 4 sul commercio contenuti nella convenzione del 4 ottobre 1751: libera nel primo si dichiara dover restare la navigazione del Ticino, e nella seconda quella del lago Maggiore, e dal modo in cui il precitato articolo del trattato di Worms si enuncia parlando della divisione delle acque tra i sovrani delle due sponde, che formar doveva limite fra i due Stati, rilevasi come non sia lecito a pretesto di tal divisione per fatto, sia niuno, sia d'ambo anche i sovrani, di recare impedimento alla promiscua navigazione sulle acque medesime; e nell'altro articolo contenuto nel trattato del 1751 si stipula libero talmente il transito pel Ticino alle barche da non poter essere visitate; infine, quanto alla navigazione sul lago Maggiore, mentre la si dichiara interamente libera, specialmente poi si provvede perchè non sia turbato nemmeno a pretesto di dogana il transito delle mercanzie, e acciò il muoversi in una od altra direzione od anche l'approdo in casi di assoluto bisogno non faccia sì che cessino le mercanzie di godere del favore del transito.

Ma se tale è il tenore di quelle antiche convenzioni, non poterono esse per mutuo accordo delle stesse parti contraenti venir derogate?

È questa appunto la questione nella quale non mi sembra andar scevro di errore l'avviso dell'ufficio centrale, facendo dipendere dalle disposizioni che stimino del loro interesse i Governi confinanti di adottare quella maggiore o minor ampiezza che sia da lasciarsi al principio, che lo stesso ufficio centrale intende però debba venire rispettato della libertà della navigazione.

Un tale principio non può soggiacere ad un reggimento sì arbitrario, e credo, o signori, che basterà a convincerene il riflesso che mentre il Congresso di Vienna nel suo atto finale ha solennemente proclamata la libertà di navigazione in quelle acque che servissero di confine tra due Stati, ha inteso pure sanzionare le stipulazioni già esistenti che davano forma a tal libertà, come abbiamo veduto incontrastabilmente essersi fatto per le acque del lago Maggiore e del Ticino; e tanto meno vollesi permettere che le innovazioni che si facessero, alterassero le norme che lo stesso atto finale addita perchè non venga a pregiudicarsi a motivo delle dogane alla libertà del commercio: l'articolo 115 infatti così si esprime: « On empêchera par des dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation: mais on surveillera par une police exacte sur la rive toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers. » La limitazione della vigilanza sulla sponda, o, se così si vuole, al più lungo la sponda, non può essere in termini più espliciti stabilita, e conforme è il senso nel quale l'insigne pubblicista Vealhon fa l'esposizione di queste norme, notando come non solo da esse derivi dover andare distinta la percezione dei diritti di navigazione da quella dei diritti di dogana, ma che questa sia assoggettata a precauzioni tali da non poter mettere incaglio alla navigazione. (*Histoire des progrès du droit des gens.* tom. II, § 21.)

E qui, o signori, viene a collocarsi naturalmente la considerazione gravissima delle conseguenze dannose che nel supposto di stipulazioni contrarie ai principii sinora stabiliti ne risultano non pel commercio soltanto degli abitanti delle sponde piemontesi e lombarde, ma altresì pel commercio di transito per la Svizzera.

Bel modo in vero d'iniziare un sistema di nuove e facili comunicazioni con quel vicino paese, si è quello di compro-

mettere frattanto la via di comunicazione che esiste alienando così, e con ragione, da noi gli spiriti di quegli Stati della federazione svizzera, dei quali noi dobbiamo studiarci invece di cattivarci le simpatie.

Io non ignoro che a questo riguardo si è detto dal signor ministro delle finanze che il tratto fatto nel 1847 coi tre cantoni di San Gallo, dei Grigioni e del Ticino, oltrechè avrebbe cessato d'esistere, contiene l'espressa riserva dei generi di privativa nelle agevolezze promesse pel transito; che nel trattato altronde recentemente concluso col Consiglio federale svizzero, ove pur si è inserita una clausola relativa alle strade ferrate, non si è fatta tuttavia alcuna dichiarazione, non si è mosso per anco veruna osservazione che urti colla convenzione stipulata coll'Austria.

Io voglio tutto ammettere, ma fo presente che altro è l'eservi materia a proteste, altro è che le pratiche le quali dovremmo continuare ad avere colla Confederazione svizzera, non si risentano di quella deteriorazione che avremo lasciato introdurre nel sistema delle reciproche comunicazioni pel lago Maggiore, deteriorazione altronde che, mi si ancorerà dal ministro delle finanze, in fatto non esisteva, allorchè si è concluso l'ultimo trattato colla Confederazione svizzera; giacchè se la convenzione del 1834, giusta il trattato di pace del 1849, era stata rimessa in vigore, è altrettanto vero che questa convenzione essendo in seguito stata denunciata si doveva presumere che colle negoziazioni pendenti coll'Austria non si sarebbe ricaduto in quegli inconvenienti cui s'era pensato anzi a rimuovere.

Non rimane ora che la parte forse più importante, ma non la più difficile del mio assunto, ed allora, o signori, avrò finito di mostrare, cioè che quei pericoli, quei gravissimi danni che si potrebbero temere innovando i vecchi trattati sanzionati dal Congresso di Vienna, questi danni, questi inconvenienti incomportabili esistono pur troppo in modo evidente, accettando la convenzione sulla quale stiamo deliberando.

Mi dorrebbe dover entrare su questo riguardo in troppo minute osservazioni, e trattenere di soverchio l'attenzione del Senato: non altro dovrei fare che confrontare gli articoli 7, 8 e 15 della nuova convenzione coi corrispondenti articoli dell'antieriore, per convincervi che altri vantaggi non sonosi ottenuti in questa nuova convenzione, fuorchè l'aver esentati dalla visita i molini, come anche l'aver limitate le visite che pur si sono stabilite espressamente oltre i termini del talweg del fiume e del lago Maggiore, entro ad un raggio di distanza dalla sponda non minore di 200 metri.

Tutte queste innovazioni però non compenserebbero gli altri gravi inconvenienti che non cessano di sussistere nello attuale trattato; e per convincersene basta osservare come nell'articolo 8, oltre di avere conservati i casi dei preannunti contrabbandi, considerati come tali l'approdo, lo scaricamento di merci, vi verrebbero aggiunte espressioni sicuramente di un tenore più incerto.

Ora io domando se sia conciliabile coi principii in materia penale, massime nei rapporti internazionali l'abbandonare i propri sudditi a quelle interpretazioni vaghe che possono informare i casi di contrabbando presunto; se sia conforme ai principii di legislazione penale più universalmente riconosciuta il non determinare per anco qual genere di pena potrà infliggersi in questi casi che dovrebbero entrare nel novero di semplici contravvenzioni, a meno che vi esista argomento chiaro, preciso per dedurre l'effettivo contrabbando.

Ma io mi arresterò semplicemente ad osservare l'altro grave inconveniente che esiste nell'articolo 15, e che perturba tanto



la sicurezza personale dei sudditi, come Pistesso diritto di giurisdizione territoriale della Corona.

Io non divido a questo riguardo la persuasione dell'ufficio centrale, che il Governo potrà in via d'istruzione impedire che non accadano siffatti inconvenienti. No, o signori, questi non si possono prevenire in via d'istruzioni, le quali per altra parte è ben chiaro venire date da ciascuno dei due Governi.

Questi pericoli, questi attentati, dirò meglio, contro la sicurezza personale dei cittadini, contro il diritto di giurisdizione spettante alla Corona, non si possono prevenire attualmente, se non riformando con nuove convenzioni quello che urterebbe con principii così riconosciuti. Non si tratta semplicemente d'interessi materiali, si tratta di diritti guarentiti dalle nostre libere istituzioni. Sono pericoli, sono danni i quali possono, a mio avviso, dar luogo a responsabilità del Ministero, nella forma costituzionale e verso il Re e verso le Camere.

Importa dunque al Ministero stesso che siffatti casi non succedano, e non avrei d'uopo per tale effetto di appoggiarmi ad altre considerazioni, tranne questa, che sia sommamente convenevole a Governi costituzionali l'evitare che s'introduca quella specie d'indifferenza sopra quei principii che sono i veri fondamentali in materia di costituzione, e che non si avvezino insensibilmente gli animi a considerare queste istituzioni come di nessuna protezione per l'individuo.

Ma io veramente a questo riguardo non comprendo il ragionamento testè udito dal signor ministro delle finanze.

Egli sostenendo che vi esiste un diritto di visita, ammette che si considerò però come un eccesso che non era comparabile il trascorso di questo diritto di visita oltre al *talweg* del lago, ossia del fiume.

Ma questo trascorso non è appunto quello che risulta dalle disposizioni dell'articolo 13? Se si è limitato in quest'articolo ad un dato raggio dalla sponda il diritto di visita, sussiste però meno per ciò il gravissimo assurdo di permettere sulle acque nostre proprie un diritto di visita che inceppa assolutamente la navigazione? Dall'essere diminuito l'inconveniente non si può argomentare che questo diritto sia tollerabile; si diminuisce l'inconveniente, ma si rende più stabile; si riconosce come un diritto quando è un mero abuso.

Io dunque non posso concorrere nella sentenza dell'ufficio centrale, e credo che la condizione del diritto di visita sia tale che veramente lasci a desiderare un trattato ulteriore, il quale prevenga inconvenienti di tanta importanza.

Io formolo pertanto in questi termini la mia opinione. Da che il trattato di commercio che si discute, cumulando in favore dell'Austria tutti i vantaggi dei trattati di commercio formati anteriormente con altre potenze, dovrebbe almeno assicurare al Piemonte il principale compenso del commercio indiretto colle frontiere austriache di terra;

Da che siffatto compenso invece di essere assicurato rimane indefinitamente ritardato dal modo vago ed indeterminato con cui viene convenuta la congiunzione delle strade ferrate dei due Stati;

Da che, d'altro canto, la convenzione per la repressione del contrabbando, se non urla la lettera, urla certamente lo spirito de' pubblici trattati riguardanti la libertà della navigazione: e che gl'inconvenienti per quali a due riprese venne già tal convenzione denunciata, lungi dall'essersi tolti in modo efficace colle variazioni introdottevi, rimangono persino per qualche rispetto accresciuti;

Io voterò contro il trattato di commercio e contro la convenzione per la repressione del contrabbando, a meno che il

Ministero, riconoscendo i gravi notati inconvenienti, esprima la sua fiducia che durante l'esecuzione dell'uno come dell'altro perverrà con nuovi negoziati a rimuoverne siffatte tristissime conseguenze.

**CLOPIS.** Le spiegazioni che mi ha favorite il signor ministro delle finanze mi aprono l'adito a chiarire meglio il mio pensiero ed a dileguare certe difficoltà che parevano sorgessero dal signor ministro dopo la mia proposizione.

Io non credo che quanto da me si desidera involva nulla di politica, poichè il caso, cui accennava il signor ministro, d'esecuzione più o meno lata di convenzioni d'estradizione di delinquenti, è cosa che appartiene più che al vero rapporto giudiziario, alla polizia internazionale. Di massima, la giustizia punitrice non si estende oltre i confini dello Stato, dove è stata pronunziata la sentenza. Dunque io rimuovo quest'esempio, perchè non lo credo connesso assolutamente colla materia alla quale io alludevo. Debbo far osservare ancora al signor ministro, che quantunque siasi sperimentata l'utilità della comunicazione degli uffizi giuridici per la via diplomatica, tuttavia alcuni incagli anche si appresentarono in quel sistema.

Io convengo che quando si tratti di relazioni a grande distanza, la via diplomatica la quale è in vigore presso di noi, particolarmente nei nostri rapporti giudiziari colla Francia, sia la più utile e la più spedita; ma quando si tratta di relazioni che stanno a fronte con poco intervallo di spazio, io credo che meglio sia per attivare il reciproco vantaggio dei sudditi delle due parti, lo stabilire, lo attenersi ad altra foggia di esecuzione. Tanto più poi quando la via diplomatica non si troverebbe in prossimità di quelli che debbono invocarla, e quindi bisognerebbe far capo ad un centro molto discosto dal luogo delle promesse istanze giuridiche e dell'eccitato interesse materiale.

Io credo (tollerate, o signori, ch'io abusi ancora un poco del vostro tempo, ma siccome l'oggetto è di un'utilità che a me pare evidentemente pratica e quotidiana, spero che mi condonerete questo breve spazio), io credo che una dichiarazione la quale versasse sopra i rapporti giudiziari ordinari, dico, più specialmente nelle materie civili produrrebbe un ottimo effetto...

**SCCARDI.** Domando la parola.

**SCLOPIS.** Attualmente non entrerei in molti particolari, mi pare però a prima giunta poco difficile, che si potesse già fin d'ora provvedere agli oggetti da introdursi in quella dichiarazione. Parterei dal principio della delibazione prima dell'esecuzione delle sentenze. Tutti sanno che la delibazione del giudicato prima dell'esecuzione delle sentenze è un protettorato naturale degli interessi dei cittadini di uno Stato quando vengono ad essere colpiti da un atto giuridico di uno Stato diverso.

Parlerei delle rogatorie da mandarsi da pari a pari: tutti i magistrati sanno quanti incagli nascessero a un tempo per le forme diverse dei tribunali, quando un tribunale inferiore per ottenere esecuzione di un suo giudicato doveva ricorrere al tribunale superiore, il quale a sua volta richiedeva il tribunale superiore di un altro Stato, che poi diramava le sue istruzioni al tribunale inferiore.

Parlerei dell'osservanza della legge del luogo rispetto alle forme degl'incombenti da farsi; e questo è un atto, credo, di grande necessità, perchè alcune volte è avvenuto che un tribunale posto in uno Stato estero, quantunque dovesse attenersi ad incombenenti da praticarsi in uno Stato diverso, voleva nullameno che questi incombenenti si riducessero nelle forme della legge non del luogo dove si compivano, ma del luogo

da cui si chiedevano, lo che sicuramente importava molte e grandi difficoltà.

Vorrei infine che si stabilisse facilità di forme reciproche nelle cauzioni; questa è anche una materia necessaria dei giudicati, la quale ammette molta speditezza quando non venga intricata da troppa sottigliezza, da troppe esigenze legali.

Io ho toccato di volo questi quattro punti; molti altri ve ne saranno, i quali potranno con eguale facilità rinvenirsi.

Ritengo adunque che non essendo nessuna questione di politica, ma essendovi unicamente interesse sicuro reciproco dei cittadini di due Stati ed anche dei Governi, perchè così vedranno meglio tranquilli i loro sudditi nel possesso dei loro beni, non possa essere seria difficoltà ad ammettere una dichiarazione reciproca che faccia cessare gl'inconvenienti che si manifestano, ed impedisca quelli che potrebbero sorgere all'avvenire.

**SICCARDI.** Farò brevissime osservazioni che mi vennero suggerite dalla proposta dell'onorevole conte Sclopis. Egli mostrò desiderio che in questo trattato avesse trovato luogo qualche stipulazione intesa a regolare le relazioni giuridiche tra i nazionali dei due Stati.

Una siffatta disposizione non trovandosi nel trattato, il quale non contiene a questo riguardo che disposizioni e termini affatto generali, l'onorevole senatore vorrebbe che si soffermisse a tale difetto mediante una apposita dichiarazione.

Queste osservazioni mi danno opportunità di rammentare un fatto che probabilmente non sarà ignoto all'onorevole conte Sclopis, ed è che una trattativa venne appunto intrapresa coll'Austria prima del 1840 per regolare tali relazioni. L'Austria, se la memoria non mi fallisce, in quella trattativa voleva che si promovesse l'esecuzione delle sentenze in cui avessero interesse i nazionali dell'uno e dell'altro Stato in via diplomatica.

Questa proposta era direttamente contraria al sistema da antichissimo tempo in osservanza presso di noi, secondo il quale tutti gli atti relativi all'esecuzione delle sentenze pronunciate da esteri tribunali sono essenzialmente abbandonati alla cura degli'interessati; ed io credo ottimo questo sistema perchè altramente operandosi s'implicherebbero ben spesso i Governi in affari contenziosi, e talvolta un interesse privato potrebbe divenire oggetto di contestazione internazionale, che conviene sotto ogni aspetto di antivenire.

Dopo lunghe pratiche, finalmente si venne a questa conclusione, che si facessero per cura dei Governi ed in via diplomatica le semplici notificazioni degli atti giuridici, come già si praticava relativamente alla Francia e ad altri Stati; ma che quanto all'esecuzione delle sentenze l'antico sistema si mantenesse intero ed intatto. Queste conclusioni diedero luogo ad uno scambio di dichiarazioni diplomatiche, le quali vennero effettivamente pubblicate.

Quanto poi alla materia criminale, noi osserviamo coll'Austria le stesse norme che sono in vigore relativamente a tutti gli altri Stati. La materia criminale, come quella che direttamente interessa l'ordine pubblico, è trattata nei rapporti internazionali dei Governi nelle vie diplomatiche, a differenza, come ho detto, delle contestazioni civili, le quali ad eccezione delle semplici notificazioni, sono abbandonate alla cura degli'interessati.

Rispetto ai giudizi di delibazione, noi ci regoliamo pur anche riguardo all'Austria, precisamente nel modo stesso che da noi si tiene con tutti gli altri Stati: vi ha e non vi ha giudizio di delibazione, secondo i casi; cioè: allorchè una

sentenza viene profferita da un tribunale estero contro di un nostro nazionale, quand'anche fosse emanata ad istanza ed in favore di un altro nazionale e si vuole eseguirla nel regno, lo esequimento non ha luogo se non previo un giudizio contraddittorio di delibazione; all'incontro, quando si tratta di una sentenza profferita da un tribunale estero contro di uno straniero, e se ne vuole l'esecuzione nei regi Stati, allora il magistrato competente esercita bensì un'ispezione per riconoscere la regolarità delle forme e le competenze, ma si procede innanzi all'esecuzione senza un giudizio contraddittorio, senza un giudizio di delibazione propriamente detto.

Questa regola che osserviamo con tutti, l'abbiamo costantemente tenuta con l'Austria. Sicchè io credo, avuto riguardo alle difficoltà attuali di migliorare questo sistema, giustissimamente, secondo il mio avviso, poste innanzi dall'onorevole signor ministro, avuto riguardo a ciò che, se accaddero inconvenienti, questi non furono nè frequenti, nè gravi, nulla sia da innovare per ora intorno all'oggetto di cui si tratta.

**SCLOPIS.** Prego il Senato di permettermi che io dica ancora due parole.

Se la memoria non mi tradisce (ad essa soccorrerà meglio il senatore Siccardi), dopo tutti questi scambi di note, dopo tutte queste dichiarazioni reciproche vi fu ancora qualche disparità di trattamento in questa materia; in vari casi tale era l'incertezza che realmente esisteva nei rapporti giudiziari tra le provincie smembrate dell'antico ducato di Milano e le provincie unite, che si poteva dire che nulla si aveva determinato; tanto è vero, come dianzi ho accennato, che accadde che i tribunali lombardi volevano che gl'incombenti giudiziari i quali si erano chiesti per l'esecuzione ai tribunali sardi, si compissero non secondo le leggi del luogo dove dovevano compiersi, ma secondo le leggi del luogo donde erano richiesti. Questa era una materia molto incerta e molto delicata; gli scambi di dichiarazioni che si sono fatti mi pare che debbano intendersi subordinate al principio che si è ammesso nell'ultima convenzione. Conseguentemente rammentando le difficoltà che sono nate, alludendo a certi imbarazzi che più facilmente potrebbero nascere oggidì, mi pare che valga la spesa che il Governo prenda in considerazione questi rapporti o determini di concerto col Governo austriaco le forme colle quali si segua una sola e medesima regola.

**CAVOUË,** reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Senato capirà di leggieri, dopo avere uditi i due onorevoli e chiarissimi proponenti, come io non possa a meno di essere molto incerto sopra la questione che ora si ventila; quindi, come io non possa assolutamente assumere a nome del Governo verun impegno per una dichiarazione al riguardo; procurerò però di fare studiare da persone competenti la questione, e vedere quindi se sia il caso di aprire qualche trattativa per introdurre del miglioramenti allo stato attuale delle cose.

Se dovessi esprimere un'opinione sul risultato di questo esame, confesso che crederei molto difficile, molto improbabile che quello che non si è potuto ottenere nel 1850, si possa ottenere nel 1852.

**QUARELLI,** relatore. Dopo quanto ha detto il signor ministro delle finanze intorno alla convenienza del trattato, io non aggiungerò che poche osservazioni in risposta al senatore Pinelli, il quale, quantunque riguarda questo trattato come conveniente, pure credo che ne sia attenuata l'utilità dalle disposizioni dell'articolo che in questo trattato stesso si riferisce al congiungimento della strada ferrata nostra colle strade ferrate lombardo-venete.

Il senatore Pinelli crede che questa congiunzione, perchè lasciata in modo indeterminato, tolga quel beneficio ed utilità che si potrebbe sperare dal commercio che direttamente si avrebbe da Genova alla Lombardia, il che non avverrebbe, secondo l'opinione dello stesso signor senatore, se fosse stato fin d'ora determinato il punto di congiunzione, o quanto meno se fosse determinata l'epoca in cui questo punto di congiunzione dovesse avere luogo.

A questo riguardo l'ufficio centrale ha osservato nella sua relazione che esso pure avrebbe creduto utile che questa condizione si fosse determinata col trattato stesso; ma nello stesso tempo l'ufficio centrale ha riconosciuto che forse era impossibile il determinare il punto in cui questa congiunzione avesse dovuto avere luogo, e l'epoca, in quanto che questo può dipendere da circostanze che non era possibile il determinare ancora quando il trattato ebbe luogo.

Vengo ora alla convenzione sulla quale il senatore Pinelli ed il senatore Di Castagnello hanno fatto osservazioni, considerandola come contraria, o quanto meno non autorizzata dai trattati preesistenti e come lesiva dell'indipendenza nazionale. A questo riguardo devo premettere che fin dal 1829, quando s'iniziò questa convenzione ad istanza nostra, sino all'epoca in cui ebbe luogo la convenzione del 1834, si esaminò dai due Governi, tanto dal nostro, come dall'austriaco, se questa convenzione poteva essere in opposizione ai trattati preesistenti, cioè a quelli di Worms del 1743, di Milano del 1781 e di Vienna del 1813. Sì l'uno che l'altro Governo (la qual cosa posso accertare, perchè in quell'epoca io era intendente generale delle gabelle, e perciò ebbi indirettamente parte a queste trattative); sì l'uno che l'altro Governo, dico, fin d'allora ebbe a riconoscere che la libertà della navigazione assicurata da questi trattati non si opponeva a che i due Governi stabilissero delle cautele atte non ad impedire la libertà della navigazione, ma a cautelarne l'esercizio in modo che questa libertà di navigazione non offendesse i due Governi nella parte che riflette i dazi e le dogane. Già fin d'allora si era anche esaminato se a vece del diritto di visita non si potessero adottare quelle stesse cautele che adottarono le potenze nel 1831 nella convenzione del Reno.

Esaminate queste cautele e prescrizioni, si è riconosciuto che non si poteva adottarle nelle nostre frontiere, sia perchè non si poteva richiedere che si piombassero, come era prescritto dalla convenzione del Reno, tutti i colli che transitano su queste acque, sia perchè non era possibile nemmeno l'accertare come si era previsto sin d'allora la cosa, facendo accompagnare tutte le barche che passano sulle acque comuni dai preposti, perchè sarebbe stata una spesa enorme e che avrebbe prodotti inconvenienti maggiori.

Per questo riflesso si riconobbe fin d'allora che la convenzione poteva bensì in qualche modo vincolare l'esercizio di questa libertà di navigazione, ma che però nessuna disposizione dei trattati già detti era in urto, nè ostava.

In ordine poi all'esercizio di questa visita si riconobbe che quantunque fosse rispettivamente permesso a ciascuno dei Governi, non poteva avere tutti gli inconvenienti che si accennarono, perchè le istruzioni che il Governo austriaco e il Governo nostro davano fin d'allora, cioè nel tempo in cui fu eseguita questa convenzione, erano tali che rarissimamente furono causa di conflitto fra gli agenti delle finanze sarde e quelli delle austriache. Quando, cioè al tempo in cui vigeva la convenzione del 1834 succedevano arresti, questi erano fatti regolarmente; gli arrestati erano giudicati da vari tribunali, e non accadeva che un arresto fatto dagli agenti delle finanze austriache, se era fatto al di là delle linee stabilite,

fosse giudicato dai nostri tribunali, come pure non veniva l'arresto tradotto ai tribunali lombardi, se l'arresto succedeva sulle nostre sponde. Dal che noi possiamo trarre per conseguenza che se ora le stesse disposizioni verranno d'accordo stabilite tra i due Governi, non sarà probabile che avvengano gl'inconvenienti accennati dal senatore Pinelli.

Del resto, se si vuole adottare un sistema per cui il contrabbando sia represso, o quanto meno sia diminuito sul lago Maggiore e sui fiumi Po e Ticino, egli è indispensabile l'autorizzare questo diritto di visita.

L'effetto poi, ossia il risultato di questa convenzione nel tempo in cui venne stipulata nel 1834, fu ugualmente vantaggioso alle finanze dello Stato sardo come a quelle del Governo austriaco.

Attualmente per la diminuzione dei dazi e per la riduzione introdotta nella nostra tariffa l'allettamento del contrabbando sarà sicuramente più forte per operarlo a danno della Lombardia; ma non è men vero che per la facilità che presta specialmente il lago Maggiore, anche per canto nostro questa convenzione può essere utile. Essendo poi esso dichiarato inscindibile (non dal trattato, nè della convenzione, ma dalle dichiarazioni fatte dai plenipotenziari), egli è naturale ed indispensabile che approvando il trattato di commercio si debba pure approvare la convenzione, ed è in questo senso che l'ufficio centrale ve ne propone l'ammissione.

**PIEMONTE.** Pei lumi e per la lunga esperienza del signor relatore dell'ufficio centrale, io ho quella maggiore deferenza che esso merita, ciò non di meno debbo osservare che non credo che la bontà assoluta o relativa di questa convenzione si possa unicamente ridurre al punto del maggiore utile finanziario, dell'interesse fiscale più o meno assicurato. Vi sono interessi economici i quali senza essere fiscali formano rapporti internazionali importantissimi, e certamente da questi interessi, qualora vengano vulnerati, qualora venga a derivarne un'interruzione di quella libera circolazione che è propria del commercio che si esercita lungo il lago e lungo i fiumi, se ne può temere uno scapito più grave di quello che si riceve in via fiscale.

Ammettendo tuttavia una parte dei ragionamenti, sicuramente molto accurati del signor relatore, resta pur sempre più forte d'ogni ragionamento questo doppio riflesso. Il primo che qualunque sia stata la considerazione che abbia potuto persuadere i due Governi austriaco e piemontese a convenire in questa mutua azione di repressione del contrabbando, non è men vero che tale diritto di visita così esteso è affatto nuovo da non sapersi citare verun altro esempio di una convenzione simile.

Il signor ministro di finanze, il quale rimembrò alcune disposizioni di questo genere adottate nella convenzione per la navigazione sul Reno seguita nel 1831, se avesse avuto un qualche esempio a citare di mutua repressione per un diritto di visita così largamente esercitato, certo non sarebbe stato restio dal produrlo.

Resta dunque dimostrato che effettivamente la disposizione di questo trattato è inaudita, e che da questa disposizione non è eccessivo timore il dedurne delle fatali conseguenze.

In secondo luogo più forte sempre d'ogni ragionamento è il fatto, ed è che se questa convenzione, dopo la pace di Milano, dopo il 1849 dovette essere denunciata, lo fu perchè si riconobbe che in pratica non poteva reggere.

Io auguro che colle variazioni fatte si tolgano, come asserisce il signor relatore dell'ufficio centrale, tutti gli inconvenienti che possono turbare la nostra mente, ma confesso che

non ne sono persuaso; e che anzi dal continuato silenzio del signor ministro di finanze argomento ch'egli riconosce d'andare incontro ad uno stato di cose, il quale certamente non potrà a meno di produrre degli effetti funesti.

**PRESIDENTE.** Chieggo al Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

L'articolo che ho l'onore di rileggere è il seguente. (*Vedi sopra*)

Posto l'articolo ai voti è approvato.

Si passa quindi allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	49
Voti favorevoli.....	44
Voti contrari.....	9

(Il Senato adotta.)

Ricordo al Senato che domani non vi ha adunanza, ma che avrà luogo mercoledì alle 2 pomeridiane per la discussione del bilancio attivo.

La seduta è levata alle ore 8.